



COMUNE DI BREMBATE  
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Settore contabilità e finanza

[www.comune.brembate.bg.it](http://www.comune.brembate.bg.it)

**I.U.C. 2017**

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'art. 1 comma 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita da tre distinti tributi:

1. **TARI** (tassa sui rifiuti);
2. **IMU** (imposta municipale propria);
3. **TASI** (tributo servizi indivisibili).

=====

**TARI**

E' stata istituita e disciplinata dal regolamento approvato con delibera di C.C. 19 del 28/5/2015 e successive modificazioni. Le relative tariffe sono state approvate con delibera C.C. 8 del 30/1/2017. **Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 allegato agli avvisi di pagamento che saranno inviati dal comune (acconto entro il 30 settembre, saldo entro il 30 novembre, oppure in unica soluzione entro il 30 settembre).**

Si ricorda che il contribuente deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo (inizio, cessazione occupazione, variazione superficie etc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo, utilizzando l'apposito modulo.

=====

**TASI**

Con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità) a decorrere dall'1/1/2016 è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze, alle quali si applica l'aliquota del 2,00 per mille, senza l'applicazione di alcuna detrazione. Le aliquote TASI sugli altri immobili e le aree edificabili sono state azzerate.

**Pertanto la TASI anno 2017 al Comune di Brembate è dovuta esclusivamente per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (aliquota 2 per mille).**

**Il versamento deve essere effettuato, in acconto entro il 16/06/2017, a saldo entro il 18/12/2017.** E' possibile effettuare il calcolo dell'imposta utilizzando il programma disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

**Versamento minimo su base annua: Euro 12,00.**

=====

**IMU**

Dal 2014 **l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale (purché non censita nelle categorie A1/A8/A9) e relative pertinenze (solo una per ogni ctg. C2/C6/C7).**

Con delibera di C.C. 35 del 28/7/2014 è stato approvato il regolamento che istituisce e disciplina l'IMU. Le relative aliquote sono state approvate con delibera C.C. 7 del 30/1/2017.

1,04 per cento	Aliquota altri fabbricati, terreni, aree edificabili
0,4 per cento	Abitazione principale censita nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (solo una per ogni ctg. C2/C6/C7) Detrazione: euro 200

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente (acconto 16/6/2017, saldo 18/12/2017).

E' possibile effettuare il calcolo dell'imposta utilizzando il programma disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

Dal 2017 il Comune di Brembate, con la collaborazione dei contribuenti, ha avviato l'aggiornamento del "data base" IMU. Grazie a questa attività nel corso del mese di maggio i contribuenti riceveranno i modelli F24 acconto/saldo precompilati per il pagamento dell'imposta. E' onere del contribuente verificare la correttezza dei dati ivi contenuti, tenuto conto anche delle modifiche imponibili che possono essersi verificate nel frattempo e che non sono state riportate nel modello ricevuto.

**Versamento minimo su base annua: Euro 12,00.**

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI ANNO 2017	
Denominazione ambiti P.G.T.	Valore mq anno (euro)
CS - R1 -R2	62,00
R2 (1)	99,00
R1 (1)	116,00
R3-R4-R5-R7-ATR-ATRe	84,50 (2)
R6	44,50
P1	95,00
P4	85,00
P3-ATP-AT	95,00
V2 (3)	50,50
P5-P6-P7-P8-P10	105,50
ATS	40,00

(1) Lotti inedificati; (2) Per indici pari a 0,33 mq/mq da trasformare caso per caso; (3) Distributori e autolavaggio

Si informano i contribuenti che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto nuovi criteri e modalità per poter usufruire delle **agevolazioni sugli immobili concessi in comodato d'uso gratuito**. In particolare è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta se:

1. il comodato è effettuato tra parenti in linea retta (genitori/figli),
2. il comodante e il comodatario risiedono nello stesso Comune,
3. il comodante non possiede altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, **che dev'essere situata nello stesso comune dell'immobile dato in comodato,**
4. avere categoria catastale diversa da A1, A8 o A9,
5. il contratto di comodato, ancorché verbale, è stato registrato presso l'Agenzia delle entrate.

**L'obbligo dichiarativo permane nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono conoscibili dal Comune.**

Vige l'**obbligo di comunicazione su apposito modello** predisposto dall'Ufficio Tributi nei casi in cui il contribuente intenda usufruire:

- delle assimilazioni all'abitazione principale previste per gli anziani e i disabili che hanno trasferito la residenza nei centri di ricovero,
- delle riduzioni per i comodati d'uso gratuito registrati,
- delle riduzioni previste per le locazioni a canone concordato.